

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

e

11^a (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 APRILE 1981

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione CENGARLE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica » (925-1063-1096-bis-B), risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri, Ferralasco ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 1, 3, 4 e passim
ANTONIAZZI (PCI)	11
BOMBARDIERI (DC), relatore alle Commissioni riunite	2, 4
BRANCA (Sin. Ind.)	3, 4
BREZZI (Sin. Ind.)	12
CASTELLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	4
CONTI PERSINI (PSDI)	13

DA ROIT (PSI)	Pag. 13
MITROTTI (MSI-DN)	14, 15
ROMEI (DC)	12
ZICCARDI (PCI)	15

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica » (925-1063-1096-bis-B), risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri, Ferralasco ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica », risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei senatori Antoniazzi, Tedesco Tatò, Cazzato, Fermariello, Lucchi, Panico, Martino, Giovannetti, Ziccardi, Bondi, Bellinzona, Talassi Giorgi e La Porta; Ferralasco, Petronio, Da Roit e Barsacchi e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la 5^a Commissione permanente ha espresso il seguente parere:

« La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

Si fa peraltro presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente pari a 150 miliardi (capitolo 6856 - Tabella 2), al quale si fa riferimento, presenta disponibilità per coprire sia gli oneri derivanti dal testo in esame, sia quelli previsti dall'articolo 20 del testo approvato in prima lettura dal Senato, e poi trasferito come articolo 22 nella legge finanziaria 1981. Peraltro la tecnica di copertura adottata nella richiamata legge finanziaria 1981 esclude la possibilità di una duplicazione della clausola di copertura; pertanto non è necessario procedere ad una modifica, in senso riduttivo, della quantificazione operata con l'articolo 34 del disegno di legge in esame ».

Prego il senatore Bombardieri di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

B O M B A R D I E R I, *relatore alle Commissioni riunite*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, abbiamo seguito tutti con il massimo interesse i travagli del disegno di legge da noi approvato nella seduta del 22 gennaio 1981. Purtroppo, quando si discutono disegni di legge su problemi altamente sociali, si vorrebbero trovare soluzioni per le cose più urgenti alle quali bisogna

dare risposta. Per questo motivo simili provvedimenti finiscono con il gonfiarsi, molte volte, proprio all'ultimo momento.

Al presente disegno di legge la Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche, che sono oggi al nostro esame.

La modifica apportata all'articolo 1, primo comma, riguarda la misura della percentuale per la copertura dei posti vacanti. Nel testo da noi precedentemente approvato, con riferimento all'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la misura era stabilita nel 40 per cento; ora viene elevata al 45 per cento.

Sempre all'articolo 1, quarto comma, in merito alle prove d'esame, la Camera dei deputati ha modificato la parola: « consistono » nelle altre: « possono consistere » per non interferire con il disegno di legge-quadro sul pubblico impiego in discussione presso la Camera dei deputati stessa.

Ancora allo scopo di non intralciare la discussione in corso sul disegno di legge-quadro sul pubblico impiego, la Camera dei deputati ha introdotto, sempre al quarto comma dell'articolo 1, il seguente periodo: « Per lo svolgimento di tali concorsi l'Istituto può anche avvalersi di strutture privatistiche particolarmente idonee, con il procedimento di cui all'articolo 61, nn. 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 »; procedimento che tratta il problema del possibile ricorso alla trattativa privata e di quando è possibile utilizzarla.

Per quanto concerne l'articolo 4, molte preoccupazioni sollevate nel corso di diverse discussioni svoltesi nella Commissione di merito dell'altro ramo del Parlamento circa il pericolo di pregiudicare la struttura del disegno di legge-quadro sul pubblico impiego, già in buona parte esaminato presso la suddetta Commissione, sono successivamente rientrate dopo che una modifica è stata apportata al primo comma del citato articolo, e dopo che assicurazioni sono state date dal Governo in merito al problema della dirigenza e dell'organizzazione degli uffici. Per rendere più coerente la norma con quanto previsto nel disegno di legge-quadro più volte richiamato si è arrivati alla conclusione

che la materia di contrattazione rimane quella prevista dall'articolo 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70. La modifica apportata, per l'esattezza, consiste nella soppressione delle parole: « ultimo comma ».

Per quanto concerne l'articolo 12, relativo alla riscossione dei contributi dei lavoratori autonomi, la data riguardante la riscossione con bollettino (si tratta di bollettini predisposti dall'INPS), in unica soluzione, viene spostata dal 30 giugno al 31 luglio. Analogamente, in considerazione del tempo già trascorso, anche la data che stabilisce il termine entro il quale deve essere effettuato il primo versamento trimestrale viene spostata dal 25 maggio 1981 al 25 luglio 1981.

Per quanto concerne l'articolo 13, relativo alle modalità di riscossione dei contributi nel settore agricolo, la modifica riguarda il termine entro il quale devono essere effettuati il primo e il secondo versamento trimestrale. È stato introdotto un apposito comma nel quale si dice che, in fase di prima applicazione della legge, il termine entro il quale devono essere effettuati il primo e il secondo versamento trimestrale è fissato al 10 settembre 1981; ciò per evitare interpretazioni diverse in merito a questo primo adempimento.

La Camera dei deputati, poi, ha soppresso l'articolo 20 riguardante l'aumento dei trattamenti minimi di pensione. Tale articolo, che noi avevamo appositamente introdotto per portare le pensioni minime al 30 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria, è stato soppresso perchè nel frattempo è stata approvata dai due rami del Parlamento la legge finanziaria, nella quale è prevista un'apposita norma. Nella sostanza, quindi, l'articolo 20 è stato recepito nella legge finanziaria.

L'articolo 27, ex articolo 28 del testo da noi approvato, riguardante il condono contributivo, è stato modificato nelle parti relative alle date. Al primo, secondo e terzo comma le parole: « 31 marzo 1981 » sono state sostituite con le altre: « 31 maggio 1981 ».

L'articolo 32 del testo approvato dal Senato, relativo alla riserva di posti nei con-

corsi indetti dagli enti previdenziali, è stato soppresso dall'altro ramo del Parlamento.

Nell'articolo 34, ex articolo 36 del testo approvato dal Senato, che concerne la copertura finanziaria, è stato eliminato il riferimento all'articolo 20 in quanto tale articolo, come ho già detto, è stato soppresso.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che quell'urgenza già sottolineata in sede di approvazione del provvedimento in prima lettura sia adesso ancora più impellente e costituisca, quindi, un motivo di più per approvare il provvedimento così come ci è stato rimandato dall'altro ramo del Parlamento, in modo da fornire gli strumenti per rendere possibile un'attenuazione della difficile situazione che si sta attraversando e per dare al nostro maggiore ente previdenziale le strutture ed il personale necessari che gli consentano di fare quanto gli viene richiesto.

È stato positivo che il disegno di legge abbia trovato alla Camera dei deputati il più largo consenso, anche se, per determinati settori, circoscritto entro il limite dell'astensione. Avevo auspicato, nella mia replica del gennaio scorso, una larga convergenza su problemi così altamente sociali e confido, quindi, che anche qui in Senato esso venga approvato a larga maggioranza.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Bombardieri per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

B R A N C A. Signor Presidente, devo dire che non mi convince la nuova formulazione, adottata dalla Camera dei deputati, del terzo comma dell'articolo 12: « Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è riscosso, con apposito bollettino, in unica soluzione, con scadenza al 31 luglio dell'anno cui si riferisce ».

Mi è stato detto, infatti, che questi bollettini sono stati già preparati in base ad un accordo che sarebbe intervenuto tra l'INPS da una parte e le associazioni di categoria dall'altra. Il che significa che l'INPS avrebbe già preparato i bollettini prima an-

COMMISSIONI RIUNITE 1^a E 11^a

1° RESOCONTO STEN. (15 aprile 1981)

cora che fosse approvato il provvedimento. Questo è quanto io ho saputo.

Ora, se l'innovazione del bollettino, al posto della percezione attraverso gli enti esattoriali, è in un certo senso in linea con quella che sarà l'attuazione della riforma della materia che andrà in applicazione fra due anni (nel 1982), si deve però impedire che altri al posto degli esattori guadagnino o percepiscano interessi che agli esattori non vogliamo dare attraverso l'esazione diretta. Se questo è vero — una delle mie fonti, però, può essere interessata —, il provvedimento mancherebbe di qualche cosa. Il trucco, cioè, sarebbe questo: che le associazioni verserebbero le somme all'INPS il 24 luglio 1981 — dal momento che il termine per il primo versamento è il 25 luglio 1981 —, mentre loro già le avrebbero ricevute da parte degli interessati dal giorno dell'applicazione della legge.

È per tale motivo che mi limito a fare una riserva, anche perchè la mia critica, fondata su ciò che ho sentito, non si rivolge direttamente a questi due commi ma a quel che ci può essere dietro.

Trattandosi di un rinvio del pagamento delle due trimestralità al 25 luglio 1981, ritengo sia opportuno il mio intervento perchè, se già alcuni hanno versato queste cifre alle associazioni di categoria, queste ultime, di qui al 25 luglio, possono lucrare degli interessi certamente molto più alti — dato il tasso di interesse corrente — di quelli che (facendo un'ipotesi che non si applica comunque al caso) non avrebbe percepito l'esattore per indennità di mora.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

B O M B A R D I E R I, *relatore alle Commissioni riunite.* Desidero semplicemente far rilevare al senatore Branca che il disegno di legge è stato fermo alla Camera per tre mesi e sembrava che fossero proprio gli esattori a bloccarlo.

B R A N C A. La scadenza era prevista per il 25 maggio ed è stata prorogata di

due mesi, al 25 luglio e non al 25 giugno, per collegarla con il secondo trimestre.

È una giustificazione formale e da questo punto di vista non sollevo obiezioni, ma dietro ci può essere qualche altra cosa.

B O M B A R D I E R I, *relatore alle Commissioni riunite.* Ribadisco, senatore Branca, la spiegazione che ho già dato, la quale, inoltre, conferma l'opportunità di una rapida approvazione del provvedimento.

C A S T E L L I, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo non ritiene di dover aggiungere molto a quanto è stato detto su questo provvedimento nelle varie fasi di discussione davanti a questo e all'altro ramo del Parlamento; e ciò per due motivi: il primo è che la relazione del senatore Bombardieri è stata sufficientemente ampia ed esplicativa su tutti gli aspetti del disegno di legge modificati dall'altro ramo del Parlamento; il secondo è costituito dal fatto che il nostro discorso, per norma regolamentare, deve limitarsi agli emendamenti apportati, senza reiterare premesse d'ordine generale.

In relazione alle modifiche desidero anzitutto fornire una risposta all'osservazione fatta dal senatore Branca.

La motivazione delle proroghe dei termini deliberate dall'altro ramo del Parlamento non è di natura esclusivamente formale ma si rifà a ragioni sostanziali. Quando erano stati fissati alcuni termini, vi era l'ipotesi che il provvedimento potesse essere approvato nel mese di dicembre, prima delle ferie natalizie; esso invece, dopo tre mesi e mezzo, è ancora in discussione.

Per quanto il Governo avesse fatto presente — e risulta dagli atti ufficiali — che, a suo avviso, anche il termine residuo era sufficiente in quanto erano stati predisposti i bollettini (ed è in parte esatta l'informazione del senatore Branca), l'altro ramo del Parlamento, nella sua autonoma valutazione, ha ritenuto opportuno un termine più ampio che ad ogni modo, se si considera la tardiva pubblicazione del provvedimento, è notevolmente più ristretto di quello inizialmente stabilito. Devo però preci-

sare che, proprio sul piano della « dietrologia », l'informazione che ella, senatore Branca, ha avuto sembra notevolmente deformata e non corrispondente alla verità. Evidentemente la responsabilità non è sua; le devo anzi dare atto del senso di obiettività con cui ella ha segnalato di aver avuto queste notizie senza assumersi alcuna responsabilità sulla loro fondatezza e chiedendo correttamente, come era suo diritto-dovere di parlamentare, elementi esplicativi da parte del Governo.

I bollettini sono predisposti per il versamento da parte degli interessati e, quindi, il fenomeno dell'accumulo di somme di denaro presso le associazioni di categoria, in via teorica, non dovrebbe verificarsi. Non so se, in linea pratica, qualcuno abbia versato denaro alle associazioni di categoria incaricandole di effettuare il versamento a suo nome; debbo tuttavia ritenere che, se ciò fosse accaduto, oltre a non rivestire alcun carattere di illegittimità, sarebbe, ad ogni modo, un fenomeno talmente marginale da apparire assolutamente irrilevante; non credo siano molte le persone che si precipitano a versare con mesi di anticipo prima che sia varato il provvedimento o, addirittura, che affidino somme di denaro per effettuare pagamenti futuri, incerti e dubbi.

Ho l'impressione piuttosto che alcune corporazioni, che si sono molto agitate in difesa di loro privilegi, tentino di diffondere voci tendenziose al fine di far apparire come un'operazione strumentale a favore di altri quella che, in sostanza, è l'eliminazione di un privilegio anacronistico.

Non sono mai riuscito a dissipare il dubbio che, dietro a molte eccezioni di natura giuridica, riguardanti aspetti diversi del provvedimento, formulate nell'altro ramo del Parlamento, si celassero pressanti interessi di natura corporativa miranti non certo alla semplice applicazione di queste norme ma, forse, alla loro ritardata applicazione.

Credo, quindi, che le modifiche di termini abbiano una giustificazione. Ritengo di aggiungere solo poche parole su altre modifiche che, a mio avviso, sono le uniche a meritare attenzione.

La prima è rappresentata dal depennamento delle norme sui minimi: vi era una previsione perfettamente identica nella legge finanziaria e si è posto quindi un problema di natura giuridica, a mio parere fondato, circa la legittimità dell'approvazione, da parte del Parlamento, di due norme perfettamente identiche sullo stesso argomento.

Si è ritenuto opportuno, per rimuovere ogni pericolo che potesse derivare dalla duplicazione, depennare la norma da questa sede e mantenerla invece nella legge finanziaria.

Il secondo intervento di natura sostanziale è rappresentato dalla soppressione dell'articolo 32, in rapporto al quale vorrei completare la relazione, per altro esatta, svolta dal relatore sull'argomento.

È vero che in Aula, al Senato, vi è stata la presentazione di un emendamento governativo, ma essa è successiva alla discussione nelle Commissioni riunite, nel corso della quale erano stati presentati, su questo specifico argomento, emendamenti d'iniziativa parlamentare, poi ritirati a seguito dell'impegno del Governo a cercare una formula giuridica senza vizi di incostituzionalità.

In ottemperanza a questo suo dovere, restando sul terreno tecnico e prendendo atto che la maggioranza dei parlamentari era sostanzialmente favorevole al varo della norma, il Governo ha presentato l'emendamento, come sintesi però della volontà che si era manifestata sul piano parlamentare.

Quando alla Camera è affiorata, nell'ambito delle stesse forze politiche che in questa sede avevano effettuato una determinata scelta, un'opzione di tipo diverso, il Governo vi si è uniformato, proprio perchè la norma dell'articolo 32 non costituiva una sua iniziativa autonoma e non rientrava nella filosofia generale del provvedimento.

In sostanza alla Camera dei deputati si era contrari alla disposizione qui varata; probabilmente le forze politiche che già in questa sede si erano opposte si rallegreranno più di quelle che avevano manifestato una diversa opinione.

Il Governo ritiene che la soppressione dell'articolo 32 della precedente formulazione,

non giudicato essenziale, talchè non era incluso nel testo iniziale, non possa divenire elemento dirimente. Tutto il provvedimento, nella sua struttura portante, è tale da meritare rinnovata approvazione anche perchè tutte le altre rettifiche, diligentemente ricordate dal relatore, possono avere una notevole importanza sotto il profilo giuridico se, quando ci proclamiamo « patria del diritto », pensiamo a Bisanzio più che a Roma.

Dal punto di vista sostanziale, però (e spero di non essere irrispettoso nei confronti di chi aveva opinioni diverse), sono « il nulla d'argento cerchiato di oro » di cui parla il favoleggiatore nordico.

A questo punto ritengo che preminente su ogni disquisizione sulla fondatezza o meno di determinate impostazioni sia la necessità di varare rapidamente il testo, che certamente non è la riforma delle pensioni — nessuno ha mai pensato questo — e non è neppure lo strumento risolutivo per i problemi dell'INPS. È un intervento immediato per alcune questioni di notevole rilievo: il prepensionamento, l'estensione della cassa integrazione, la fissazione dei minimi — anche se questo punto è stato poi trasferito ad altra legge —, l'elevazione del tetto — sulla cui costituzionalità sussistono peraltro dei dubbi —, la semplificazione notevole delle procedure; è un primo passo, è una condizione necessaria, anche se da sola non sufficiente, per permettere una maggiore funzionalità da parte dell'INPS.

Spero che, quando il Parlamento avrà adempiuto ai suoi obblighi istituzionali regolamentando in modo estremamente positivo la materia, anche gli organi incaricati in concreto dell'attuazione degli interventi previdenziali faranno il loro dovere, ristrutturandosi con i nuovi strumenti giuridici loro offerti.

Ringrazio anticipatamente gli onorevoli senatori che, accettando una riunione urgente delle Commissioni in sede legislativa, mi pare abbiano voluto dare il loro assenso ad una sollecita approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(Concorsi).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla copertura dei posti vacanti negli organici del personale, nonchè, nella misura del quarantacinque per cento dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, mediante assunzione dei concorrenti risultati idonei nei concorsi in atto o conclusi da non oltre un anno alla data di entrata in vigore della presente legge e mediante concorsi pubblici da bandirsi entro il predetto termine di 45 giorni.

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si considera altresì disponibile, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta al controllo di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per la revisione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica in relazione alle effettive esigenze funzionali, fino al quarantacinque per cento dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

I concorsi pubblici di cui al primo comma del presente articolo sono articolati su base provinciale. Il personale assunto in base a concorsi su base provinciale può essere trasferito, nel corso del primo biennio dalla data di assunzione, soltanto per motivi di servizio.

Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di assistente, archivistica, dattilografica e commesso del ruolo amministrativo e di assistente, operatore e agente del ruolo tecnico, possono consistere, in deroga all'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella soluzione in tempo predeterminato di appositi *tests* bilanciati tendenti ad accertare la maturità dei candidati in relazione alle mansioni che

sono chiamati a svolgere ovvero in prove pratiche attitudinali. Per lo svolgimento di tali concorsi l'Istituto può anche avvalersi di strutture privatistiche particolarmente idonee, con il procedimento di cui all'articolo 61, nn. 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, numero 696.

Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico consistono in quelle previste nell'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

I concorsi pubblici indetti dopo il 1° gennaio 1980, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i termini per la presentazione delle domande e non siano ancora iniziate le prove di esame, sono disciplinati dalle disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo e il terzo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il quinto e il sesto comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

*(Disposizioni particolari
per gli enti pubblici di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70).*

In occasione del rinnovo del contratto in corso nel rispetto dell'articolo 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, saranno, tra l'al-

tro, definite le esigenze organizzative degli enti per specifiche fasce funzionali di elevata responsabilità direttiva e di professionalità tecnica; anche ai fini dell'attribuzione delle funzioni relative a tale assetto organizzativo sarà regolamentata la posizione giuridica ed economica del personale qualificato già appartenente alla categoria direttiva preesistente all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, e di quello addetto istituzionalmente alla elaborazione automatica dei dati con compiti di analista o di specialista responsabile della gestione dei sistemi e delle procedure.

La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione del trattamento del personale degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro della funzione pubblica da lui delegato, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da 6 membri, rappresentativi delle categorie degli enti predetti, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

Le trattative per il rinnovo contrattuale per il triennio 31 dicembre 1981-30 dicembre 1984 per il personale degli enti il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, avranno inizio otto mesi prima della scadenza del triennio.

Il concorso di cui all'articolo 19 della legge 20 marzo 1975, n. 70, consiste, salvo quanto sarà diversamente previsto dalla nuova contrattazione circa le modalità di espletamento, in un colloquio su materie professionali e in una valutazione oggettiva di titoli di servizio e di merito.

I trattamenti economici accessori e integrativi attribuibili in sede di applicazione delle norme contrattuali sulla programmazione, sull'organizzazione e sull'orario di lavoro, sulle professionalità specifiche e sugli indici di produttività sono determinati uniformemente per gli enti interessati, sulla base dei criteri e nei limiti di spesa prefissati con la contrattazione generale di cui al

primo comma del presente articolo. La prima applicazione di tali disposizioni — ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 — è finalizzata alla eliminazione, sulla base di indici di produttività, dell'arretrato formatosi a seguito di gravi carenze di personale e di nuovi adempimenti conseguenti a norme di legge, al riconoscimento delle più elevate professionalità e all'incentivazione alla mobilità. L'impegno di spesa per l'anno in corso, che non potrà in nessun caso superare il 5 per cento delle spese lorde per le retribuzioni del personale, sarà determinato con deliberazione dei competenti organi degli enti interessati, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, di concerto col Ministero del tesoro, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 4 con la modificazione accolta.

È approvato.

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

(Riscossione dei contributi dei lavoratori autonomi).

A decorrere dal 1° gennaio 1981, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla riscossione dei contributi dovuti dagli artigiani, ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi della legge 22 luglio 1966,

n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, dei contributi sociali di malattia e maternità nonchè di quelli previsti all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, predisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I versamenti sono effettuati a scadenze trimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono i contributi.

Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è riscosso, con apposito bollettino, in unica soluzione, con scadenza al 31 luglio dell'anno cui si riferisce.

In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale devono essere effettuati il primo ed il secondo versamento trimestrale è fissato al 25 luglio 1981.

Sono estese ai contributi sociali di malattia e maternità nonchè a quelli previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le norme che regolano l'imposizione delle somme accessorie previste dalla normativa in vigore per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei predetti lavoratori autonomi, nonchè le norme che regolano il relativo contenzioso.

I contributi afferenti periodi anteriori all'iscrizione negli elenchi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, quelli afferenti il periodo compreso tra la predetta iscrizione ed il trimestre anteriore a quello nel corso del quale sono rilasciati i bollettini e le relative somme accessorie, nonchè eventuali conguagli dei contributi dovuti e non ancora imposti in ruoli già emessi alla data di cui al primo comma, sono versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale in quattro rate trimestrali, a decorrere dalla prima scadenza di versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini.

In caso d'iscrizione in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, diversa da quella prevista per l'attività svolta, i termini prescrizionali per l'iscrizione ed il versamento dei contributi relativi all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla gestione speciale di pertinenza sono sospesi per il periodo intercorrente tra la data del provvedimento di cancellazione e la data di decorrenza della cancellazione stessa.

La prescrizione relativa ai contributi dovuti ai sensi delle leggi 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è interrotta anche dalle domande d'iscrizione negli elenchi di categoria avanzate dai titolari d'impresa artigiana o commerciale alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e dai relativi ricorsi.

Il disposto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, trova applicazione, fin dalla sua entrata in vigore, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, limitatamente ai casi in cui i soggetti indicati occupano personale dipendente.

I contributi di cui al presente articolo si prescrivono con il decorso di cinque anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

I primi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi terzo e quarto nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

I commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 12 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

(Modalità di riscossione dei contributi nel settore agricolo).

A decorrere dal 1° gennaio 1981 i contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti e dai coloni e mezzadri e rispettivi concedenti sono versati in quattro rate di eguale importo con scadenza del giorno 10 dei mesi di luglio, settembre e novembre dell'anno di competenza e di gennaio dell'anno successivo, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati.

In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale devono essere effettuati il primo e il secondo versamento trimestrale è fissato al 10 settembre 1981.

Le ditte, che non effettuano il versamento diretto della prima rata contributiva alla scadenza stabilita, sono iscritte in ruoli esattoriali da porre in riscossione in un massimo di quattro rate per l'intero ammontare dei contributi dovuti, maggiorato degli interessi per ritardato pagamento calcolati per il periodo intercorrente dalla predetta data di scadenza alla data di inizio della riscossione esattoriale.

Le ditte che dopo aver effettuato il versamento diretto della prima rata omettono, in tutto o in parte, il versamento della seconda rata contributiva, saranno iscritte in ruoli esattoriali, da porre in riscossione in due rate con scadenza coincidente con quella delle due ultime rate dei ruoli di cui al comma precedente, per l'intero importo residuo dei contributi dovuti maggiorato de-

gli interessi per ritardato pagamento, calcolati per il periodo intercorrente dalla data prevista per il versamento diretto a quella di inizio della riscossione esattoriale.

Nei ruoli esattoriali di cui al comma precedente saranno incluse anche le ditte che omettono, in tutto o in parte, il versamento della terza o quarta rata per l'importo dei contributi rimasto insoluto maggiorato degli interessi per ritardato pagamento calcolato con le modalità indicate nel comma medesimo.

Il tasso di interesse per ritardato pagamento è determinato nella stessa misura prevista dall'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e successive integrazioni e modificazioni.

Per la riscossione dei ruoli di cui ai precedenti commi spetterà agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'aggio contrattuale vigente aumentato del 50 per cento.

L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 493, è abrogato.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma, corrispondenti ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 13 con la modificazione accolta.

È approvato.

Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 20 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli articoli.

Gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, corrispondenti agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26 e

27 del testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 27, corrispondente all'articolo 28 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 27.

(*Condono contributivo*).

Il termine di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, è ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1980 al 31 maggio 1981.

Per le imprese, che alla data del 31 maggio 1981, si trovano in stato di amministrazione controllata, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è fissato alla fine del mese successivo a quello di cessazione della predetta amministrazione controllata.

Il versamento dei contributi può essere effettuato in nove rate mensili uguali e consecutive di cui la prima entro il 31 maggio 1981, ovvero il termine di cui al precedente comma per le imprese ivi considerate, secondo le modalità previste nel secondo comma del predetto articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286.

Le norme di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Quando i premi e gli accessori dovuti non siano stati ancora quantificati, debbono essere versati entro la fine del mese successivo alla data di richiesta dell'Istituto assicuratore. Nel caso di pagamento rateale l'ultima rata deve essere versata entro il 31 dicembre 1981.

Metto ai voti i primi tre commi nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il quarto comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 27 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Gli articoli 28, 29 e 30, corrispondenti agli articoli 29, 30 e 31 del testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 32 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli articoli.

Gli articoli 31, 32 e 33, corrispondenti agli articoli 33, 34 e 35 del testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 34, corrispondente all'articolo 36 del testo approvato dal Senato:

Art. 34.

(Copertura finanziaria).

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutati in lire 150 miliardi per l'anno 1981, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 34 con la modifica accolta.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

A N T O N I A Z Z I. Desidero dire pochissime parole per riconfermare anche in

questa sede l'astensione del Gruppo comunista per le stesse motivazioni già espresse durante la precedente discussione in Senato. Riconfermiamo, quindi, la nostra astensione perchè le modifiche apportate al testo originario — mi riferisco in modo particolare all'articolo 1 e all'articolo 4 — sono di carattere marginale e non tali da incidere profondamente sul significato del provvedimento, e poi perchè queste stesse modifiche, purtroppo, ci hanno fatto perdere molto tempo ai fini dell'approvazione definitiva del provvedimento.

L'unico dato qualificante, ma non tale da modificare la nostra posizione, è la soppressione dell'articolo 32, sul quale avevamo già espresso parere contrario in Aula. Al riguardo, oggi, dobbiamo dichiarare la nostra soddisfazione per l'approvazione della soppressione senza che siano state riaperte le polemiche che, invece, a suo tempo erano sorte intorno all'argomento. Ripeto, comunque, che ad eccezione della soppressione dell'articolo 32, le modifiche sono del tutto marginali e, pertanto, non può mutare il nostro giudizio complessivo di astensione.

I motivi attengono, in particolare, a quattro questioni.

La prima riguarda i minimi e su di essa anche se è stata scorporata da questo disegno di legge, abbiamo già avuto modo di esprimere la nostra posizione in occasione della discussione della legge finanziaria.

La seconda riguarda il « tetto », in quanto la norma introdotta penalizza troppo duramente coloro che sono andati in pensione, ad esempio, prima del 31 dicembre 1980, per una quota di 363.000 lire mensili: vale a dire che coloro che sono andati in pensione entro il 30 dicembre 1980 percepiranno una pensione di 775.000 lire al mese; coloro che invece andranno in pensione dal 1° gennaio 1981 percepiranno 363.000 lire in più al mese. La norma è incomprensibile e ingiustamente punitiva nei confronti di molti lavoratori, ma il Governo e la maggioranza hanno voluto mantenerla, nonostante le molte insistenze in senso contrario.

La terza questione è quella che attiene al condono. Non faccio alcun rilievo per lo spostamento delle date, che è del tutto con-

seguito al ritardo subito dal provvedimento; ne faccio per tutti quegli elementi di ingiustizia che lo stesso meccanismo del condono contiene in sé nei confronti delle aziende che, invece, hanno continuato e continuano a fare il loro dovere versando regolarmente i contributi; in tal modo si offre un ulteriore premio agli evasori, a coloro che utilizzano i denari dei lavoratori e quelli da versare agli istituti previdenziali per l'autofinanziamento delle imprese, nuocendo in tal modo agli stessi istituti, ma soprattutto introducendo elementi di diversità nei confronti di coloro che fanno il loro dovere. Eliminare, quindi, le sanzioni significa togliere quell'elemento che potrebbe impedire il mancato versamento dei contributi.

Infine, l'ultima questione è quella degli enti da sciogliere — mi riferisco all'articolo 30 —, per i quali era previsto il commissariamento e per i quali, in questa occasione, si sono previste nuove proroghe; e ciò è stato — lasciatemelo dire — più scandaloso in particolare per un ente che non ha più ragione di esistere perché non ha più alcuna funzione, né di carattere assistenziale né di carattere previdenziale; mi riferisco all'ENPDEDP il quale forse è un feudo che interessa qualcuno e per questo è stato mantenuto, mentre il personale che ne fa parte avrebbe potuto essere utilizzato presso l'ENPAS, che ne avrebbe bisogno, oppure avrebbe potuto essere trasferito direttamente all'INPS.

Per tutte queste motivazioni, che non tolgono nulla agli aspetti positivi esistenti nel provvedimento, noi riconfermiamo il nostro voto di astensione. Sono d'accordo con il Sottosegretario quando dice che il provvedimento non rappresenta la riforma ed io aggiungo che non rappresenta nemmeno una « miniriforma »; diciamo che il provvedimento introduce alcuni elementi che intendono andare in una certa direzione, i quali, però, non sono sufficienti a risolvere i problemi che oggi sono aperti nel massimo Istituto previdenziale italiano. Da questi problemi nasce l'esigenza più volte sottolineata di mettere mano alla riforma complessiva; invece, in 13 mesi non è stato approvato un solo ar-

ticolo del progetto di riforma del sistema pensionistico. Occorre bruciare le tappe, occorre che Governo e maggioranza dimostrino la volontà di andare in questa direzione; per quanto ci riguarda, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, noi faremo la nostra parte in favore di un'effettiva riforma del sistema pensionistico e per la sua celere approvazione.

B R E Z Z I. A nome del Gruppo della sinistra indipendente, dichiaro il nostro voto di astensione, che però non significa insensibilità per la tematica del provvedimento, il quale anzi, trattando di problemi sociali, ci è particolarmente caro e ci interessa in maniera molto diretta. Esso, però non comporta grandi variazioni rispetto al precedente testo, già approvato dal Senato, come è già stato osservato in vari interventi, e pertanto non offre sufficienti motivi per un mutamento del nostro atteggiamento. Tuttavia, non consideriamo chiuso il discorso. Ai gravi problemi che rimangono tutt'ora in piedi e che richiedono urgenti soluzioni intendiamo dare ancora il nostro contributo, così come abbiamo fatto nella formulazione del testo di questo disegno di legge, nel quale infatti sono stati accolti alcuni nostri suggerimenti. Ripeto però che, poichè molto è rimasto inascoltato, non è stato recepito, ciò ci induce ad esprimere un voto che è di astensione. Questo è pure un indice del nostro proposito di affrettare la realizzazione di nuove soluzioni.

R O M F I. Annuncio, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, voto favorevole sul disegno di legge, di cui desidero sottolineare i tre aspetti più positivi e significativi: innanzitutto le misure dirette allo snellimento delle procedure di liquidazione delle pensioni per cercare di colmare i ritardi che tutti gli utenti dell'INPS lamentano; inoltre, la possibilità del prepensionamento per i dipendenti delle aziende in crisi; infine, l'eliminazione del tetto pensionabile. A proposito di quest'ultimo aspetto, concordo con le valutazioni, che sono state qui fatte, sulla situazione di iniquità esistente nei confronti dei lavoratori che continuano a versare i

contributi sull'intero ammontare della retribuzione e percepiscono invece una retribuzione rapportata a parametri molto inferiori della loro retribuzione effettiva. Sono dell'opinione che sia giusto chiamare i lavoratori più abbienti a versare un contributo di solidarietà per i lavoratori meno abbienti, con retribuzioni basse, ma non è accettabile che detto contributo sia della stessa misura di quello richiesto per la propria pensione. In ogni caso, anche in presenza di una persistente situazione di iniquità, credo che si possa sottolineare il fatto che il provvedimento rappresenta un segno di buona volontà, dopo numerosi rinvii, nel venire incontro a richieste sacrosante e legittime. È certo che non ci troviamo di fronte nè ad una riforma, nè ad una miniriforma; ed anche da parte della maggioranza, come da parte dei Gruppi dell'opposizione, si auspica un lavoro più intenso per portare a compimento i provvedimenti, indispensabili alla risoluzione della gravissima crisi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, cui più volte ha accennato il presidente Ravenna. Si parla di 14.000, 16.000 miliardi; le cifre sono approssimative, ma comunque si tratta di una somma che rappresenta quasi un terzo del *deficit* del bilancio pubblico allargato. Diventa, pertanto, indispensabile porre mano al riordinamento e al risanamento finanziario del settore previdenziale anche perchè, oltre tutto, in un momento in cui si parla tanto di inflazione, io ritengo che proprio il disavanzo pubblico rappresenti uno dei principali veicoli della spirale inflazionistica.

Prima di terminare, vorrei far presente, a proposito della questione sollevata sulle attività residue dell'ENPDED, che vi sono anche attività residue di altri enti ex mutualistici, i cui compiti sono stati trasferiti alle strutture del Servizio sanitario nazionale; pertanto è chiaro che, essendo le soluzioni, oggi adottate, provvisorie, al più presto si dovrà provvedere ad una loro sistemazione anche a livello istituzionale.

Fatte queste considerazioni, torno a confermare il voto favorevole della Democrazia cristiana.

DA ROIT. A nome del Gruppo socialista, annuncio voto favorevole al provvedimento, pur ritenendolo solo in parte soddisfacente, in quanto, come altri colleghi hanno già detto, non si tratta nè di una riforma, nè di una miniriforma. È significativa, comunque, l'estensione che nel testo ha subito la parte riguardante le strutture e le misure intese a consentire una maggiore efficienza organizzativa dell'INPS, significativa anche per quella che potrà essere una sua più giusta collocazione nella riforma generale. Certo sussistono tutt'ora gravi preoccupazioni e ci auguriamo che d'ora in poi si voglia seguire la strada di una maggiore celerità, in quanto non ci si può non rammaricare del fatto che il presente provvedimento è rimasto fermo presso la Camera dei deputati per questioni del tutto marginali. Del resto è anche positivo che si sia provveduto all'accelerazione delle procedure per la liquidazione delle pensioni.

Siamo preoccupati — come i senatori Romei e Antoniazzi hanno già accennato — per il fatto che si voglia a tutti i costi mantenere questi enti inutili. Si parla molto di moralizzazione, ma se ne parla soltanto, ed in realtà si vogliono mantenere certe strutture senza incidervi maggiormente. Ci auguriamo, quindi, che la riforma generale vada avanti in modo accelerato. In quella sede il Gruppo socialista avrà modo di dare il suo contributo affinché la legge risponda il più possibile a criteri di equità e di giustizia sociale.

CONTI PERSINI. Devo aggiungere a quelli manifestati l'assenso della mia parte politica, del resto già espresso nella discussione avvenuta in Senato sul presente disegno di legge. Indubbiamente, questo provvedimento mortifica le aspettative di qualche Gruppo che aveva proposto delle modifiche. Le abbiamo dovute rinviare ad altri provvedimenti, sottolineando quanto è precisato nel titolo del disegno di legge, è cioè che si tratta di misure riferite allo snellimento delle procedure di liquidazione delle pensioni dell'INPS.

Ultimamente si è molto parlato di tale Istituto e del suo passivo. Mi pare doveroso

far presente che il passivo si è determinato per una legge fisica: in un vaso, non si può togliere più di quanto vi viene versato. Ricordiamo bene che nel 1962 il bilancio dell'INPS soccorreva per certi aspetti (forse anche impropriamente) il bilancio dello Stato. Nel 1963, ad esempio, l'Istituto era enormemente in attivo con una incidenza di costo del personale del 2,50 per cento a fronte del 13 per cento dell'INAM e del 16 per cento circa dell'INAIL; l'INPS gestiva nel modo più corretto i fondi provenienti dai contributi dei lavoratori. Pur rendendomi conto che l'attuale passivo è di gran lunga superiore a quello preventivato, ritengo sia facile riportare l'Istituto ad una migliore condizione, se ci sarà la volontà politica al riguardo.

Devo lamentare (e lo faccio pubblicamente senza nessuno scrupolo) l'atteggiamento che si è tenuto nell'altro ramo del Parlamento, segnatamente da parte di un rappresentante del mio Partito. Sono cose, queste, che non dovrebbero mai avvenire perchè, quando si accettano degli accordi con altri gruppi politici, essi devono essere portati a compimento. Comunque, consideriamo quanto è accaduto un « incidente di lavoro ». **Ci auguriamo però che non si ripeta per gli altri provvedimenti che interessano la materia previdenziale.**

M I T R O T T I . Se per un momento ho raffigurato l'impegno legislativo del Parlamento come un sistema di equazioni raccordabili tra di loro, compatibili e finalizzate alla risoluzione univoca che offrono i termini ultimi, i quali sciolgono i nodi dell'impegno comune, debbo dire che il provvedimento che oggi abbiamo in seconda lettura scolora in una semplice sommatoria algebrica con i termini avulsi dal contesto di un sistema più vasto, con segno negativo o positivo a seconda delle ottiche con cui i presenti possono averlo letto, comunque indipendenti ed ininfluenti rispetto al risultato ultimo, alla risoluzione di un sistema dalle tante incognite che pur doveva essere nei propositi, e certamente nelle attese, della mia parte politica. Nè può bastare una semplice presa d'atto del rappresentante del Gover-

no anticipante le dichiarazioni di voto di altri colleghi.

Questo provvedimento ha caratteristiche ibride. Si è detto, infatti, che non è una riforma, ma una miniriforma; non una equazione, ma una semplice sommatoria di addendi di diverso segno. Ma ciò non può e non deve bastare, anche perchè il settore su cui deve incidere il disegno di legge ha suscitato nelle aule parlamentari considerazioni documentatissime, commenti pesanti sulla gestione della previdenza e nei riguardi di coloro che hanno una posizione di responsabilità nell'Ente. Non sto qui a richiamare i pronunciamenti del presidente dell'INPS Ravenna nè quelli del suo vice presidente Mirone perchè ritengo, come parte politica, di non dover assumere i toni aspri di alcune interviste.

Se la portata del problema è tale, tutti insieme consumiamo oggi un rito che non fa certamente onore ad un impegno parlamentare che dovrebbe essere finalizzato a ben altri obiettivi e scevro dai condizionamenti che portano a stringere i tempi per i ritardi che si sono accumulati e su cui ciascuno può fare le proprie considerazioni. Se ciò può essere sufficiente a motivare la posizione di astensione che io devo reiterare in questa occasione, direi che il provvedimento, per come ci è tornato dalla Camera dei deputati, offre il destro a considerazioni oggettive che non possono non suscitare perplessità in chi già, nella prima valutazione al Senato, ebbe ad esprimere commenti puntualmente **confermati da un'azione legislativa della Camera emendativa nel senso che le opposizioni avevano indicato al Senato. Non è per innalzare la bandierina dell'« avevamo ragione » che io faccio riferimento ai punti ritoccati in assonanza con alcuni emendamenti da noi formulati e rigettati.**

Io ho parlato di considerazioni aggiuntive e di perplessità e devo, pertanto, espressamente riferirmi alle innovazioni apportate all'articolo 1, quarto comma, concernente gli esami dei concorsi. Non è possibile non vedere come si sia tagliato e cucito su misura l'abito legislativo per rendere indenne da responsabilità le illegittimità compiute da quanti sono stati chiamati dalla giustizia a

rispondere dell'espletamento di determinati concorsi che, quanto meno nei commenti dell'opinione pubblica, avevano suscitato una levata di scudi e di perplessità (ometto altre qualificazioni colorite che la stampa ha sfornato). Che questo sia un metodo legislativo che si incanala in esempi e procedimenti pregressi, è un dato di fatto che ciascuno può ricordare richiamando alla memoria altri provvedimenti di sanatoria contenenti norme su misura per rendere impunibili quanti erano incorsi nei rigori della legge.

Altre perplessità ci vengono poi dalle modifiche apportate all'articolo 4 che fa muovere i primi timidi passi per una surroga di fatto del Parlamento in materia di definizione delle posizioni giuridiche ed economiche del personale. Una questione del genere fu sollevata dalla mia parte politica in occasione del rinnovo del contratto dei ferrovieri. Allora fu accettato come un caso eccezionale l'*escamotage* di un disegno di legge, stante l'illegittimità di un siffatto procedere disciplinare all'interno di un accordo sindacale che doveva essere ratificato unicamente attraverso un decreto del Presidente della Repubblica. Si confessò la provvisorietà di quel metodo di delega al sindacato di compiti che dovevano trovare ben altro responsabile recapito legislativo. Oggi, nonostante quel *mea culpa* e la richiesta di sanatoria con la quale ci si impegnava a non ricadere nell'errore, si legittima addirittura all'interno di una norma un procedimento la cui illegittimità ritengo sia palese a quanti hanno lo scrupolo di verificare certi termini sulla scorta degli obblighi inerenti la propria funzione.

Z I C C A R D I . E cioè secondo il corporativismo!

M I T R O T T I . Io sono convinto che gli asini devono essere comandati dagli asini e i dottori dai dottori: lo si può chiamare corporativismo o come si vuole. Non vorrei che la mia presa di posizione significasse rifiuto aprioristico di quella democraticità che fa assurgere in cattedra anche gli asini. Chi ha a cuore le sorti comuni, e finanche la sorte degli asini, deve preoccuparsi che a capo di

essi ci sia qualcuno che provveda loro la biada.

Se si dà uno sguardo al testo del provvedimento consolidato dalla Camera dei deputati, si notano punti la cui interpretazione è quanto meno dubbiosa. All'articolo 4, terzo comma, si parla di « otto mesi prima della scadenza del triennio »: ci si riferisce al triennio di questa disposizione legislativa o piuttosto al triennio della legge n. 70 sopra richiamata?

Lo stesso richiamo del senatore Branca è tale che non deve essere bruciato dal commento liberatorio che abbiamo raccolto dal rappresentante del Governo. Che dietro la norma si articoli un sistema interpretativo finalizzato all'abbattimento della norma stessa, mi sembra che sia una caratteristica peculiare del beneamato popolo italiano, oltre che il vizio congenito di un determinato metodo legislativo che offre spazio ai cunei di quanti vogliono agire in una preordinata disattesa della norma; dovrebbe invece essere un impegno del Parlamento cogliere i suggerimenti, quanto meno per evitare i danni paventati a cui si riferiva il senatore Branca, per cercare di migliorare la norma.

Ma, ripeto, la considerazione preliminare che si agisce in condizioni di limitatezza parlamentare nel senso che questo Parlamento è chiamato, comunque, a varare in forma definitiva il provvedimento in esame, toglie ogni significato ai suggerimenti che vado facendo impoverendo, al tempo stesso, il valore e la portata di un'azione parlamentare.

A questa perplessità, ripeto, altre se ne possono aggiungere verificando punto per punto le modifiche che sono state apportate al testo; vi è stata la soppressione dell'articolo 32 del testo approvato dal Senato, contro il quale eravamo stati solidali nel portare un attacco a fondo anche sulla scorta di pronunciamenti da parte della Magistratura quali erano stati collezionati ai più vari gradi.

Il Parlamento fu però sordo alle nostre sollecitazioni! Vi è stata ora, ripeto, una respicenza tardiva da parte della Camera della quale non possiamo che prendere atto con soddisfazione, non fosse altro perchè ci consolida nel convincimento che la nostra

parte aveva considerato con le lenti della correttezza il significato ed il contenuto della norma da noi esaminata in prima lettura.

Onorevole Presidente, a conclusione di questo mio intervento non mi rimane che ribadire il voto di astensione sul provvedimento sollecitando, nel contempo, il rappresentante del Governo ad un impegno che travalichi la contingenza di rimedi normativi disarticolati quali appaiono leggibili attraverso il provvedimento che ci si accinge a varare e che tenda, invece, alla definizione di interventi che, da soli, possono farci uscire dal « pantano » in cui ristagna da anni il settore della previdenza.

Nè valgono particolari formulazioni di condono quando lo Stato ha a suo carico il debito di non aver saputo disporre, preordinare e attuare il recupero del dovuto soggiacendo al ricatto occupazionale che costi-

tuirà la « palla al piede » anche di questa ulteriore dichiarazione di intenti, come, per il passato, ha costituito « la palla al piede » rispetto ad ogni volontà governativa tesa ad alleggerire il peso del deficit dell'INPS attraverso un recupero di entrate.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modificazioni approvate.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI